


Il presente Protocollo è stato pubblicato nel sito della scuola dell'Istituto Comprensivo "Pietro Maria Rocca" di Alcamo (TP).

**AGGIORNAMENTO
PROTOCOLLO DI SICUREZZA
ANTICONTAGIO COVID-19
I.C. "PIETRO MARIA ROCCA"
ALCAMO (TP)**



MATRICE DELLE REVISIONI DEL PROTOCOLLO

DATA	REV.	CAUSALE
15/05/2020	00	1^ emissione: Applicazione aggiornamento Rischio Covid-19
22/05/2020	01	Protocollo anticontagio Covid-19 a.s. 2020/2021
03/06/2021	02	Esami di stato I ciclo a.s. 2020/2021
22/09/2021	03	Aggiornamento Protocollo anticontagio Covid-19 a.s. 2021/2022
08/04/2022	04	Aggiornamento Protocollo anticontagio Covid-19 a.s. 2021/2022

PREMESSA

L' I.C. Statale ad indirizzo musicale "P. M. Rocca", in relazione alle situazioni di pandemia venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità a tutte le disposizioni legislative vigenti, ha adottato tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro.

Il presente Protocollo costituisce **aggiornamento** del Protocollo precedentemente redatto, in vista della prosecuzione in sicurezza delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2021/2022.

Il presente documento è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il R.S.P.P. e riporta tutte le misure di prevenzione adottate in conformità alle varie prescrizioni normative che si sono man mano succedute e che continueranno ad adottarsi, recependo anche quelle successive, che l'autorità assumerà in relazione alla evoluzione dell'epidemia.

Il presente Protocollo, costituisce allegato ad integrazione del DVR, sia perché contiene misure organizzative e di prevenzione e protezione non previste, sia anche per dare evidenza dei comportamenti dell'Istituto scolastico, nei confronti della pandemia in corso.

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto, che possono svolgere attività a qualunque titolo all'interno delle sedi scolastiche.

Il Dirigente Scolastico si impegna a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del protocollo di sicurezza e vigilerà affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro scolastico, ne rispettino integralmente le disposizioni.

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

Obiettivo del presente Protocollo è contemplare le misure volte a controllare e mitigare la trasmissione del virus, destinate sia al personale della scuola, sia agli alunni, ai loro contatti più stretti e a chiunque abbia accesso, a qualsiasi titolo, nella sede scolastica al fine di mantenere ciascuna sede dell'I.C. "P. M. Rocca" un luogo sicuro.

INFORMAZIONE

L'istituto "P. M. Rocca" si impegna ad informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.

In particolare, le informazioni riguarderanno:

- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simili-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- Il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- L'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. Pertanto, accedendo negli ambienti della scuola implicitamente si assicura di non trovarsi nelle condizioni sopra indicate e invocate nel "*Patto di corresponsabilità educativa*" (Scuola Secondaria di 1° grado e Primaria).

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE

Al fine di contenere la diffusione del virus il coinvolgimento delle famiglie continua ad essere di primaria importanza; le stesse devono essere informate, tramite la divulgazione dello stesso documento, con pubblicazione sul sito istituzionale, via mail o altro metodo ritenuto idoneo, riguardo:

- L'obbligo di valutare preliminarmente lo stato di salute dei propri figli e procedere all'esonero degli stessi dall'attività scolastica in caso di presenza di sintomatologia assimilabile al Covid19;
- I percorsi esterni che gli alunni devono seguire per raggiungere la propria aula;
- Le regole da rispettare per evitare assembramenti;
- L'importanza della loro collaborazione nel contattare il pediatra o medico di medicina generale per la valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone nasofaringeo nel caso in cui il minore presenti sintomatologia assimilabile al Covid19;
- L'importanza di inviare, da parte del coordinatore di classe, tempestiva comunicazione agli Uffici di Segreteria eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
- L'importanza dell'immediata comunicazione al Dirigente Scolastico o al Referente Covid nel caso in cui un alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato Covid19;
- Il rispetto della privacy che verrà mantenuta in caso di coinvolgimento dell'alunno o di familiare dello stesso dichiarato positivo al Covid19. Le informazioni strettamente necessarie verranno fornite, su espressa richiesta del Dipartimento di Prevenzione, dal Referente Covid di Istituto, al fine di rintracciare gli alunni individuati come contatti stretti;
- Il corretto utilizzo e smaltimento dei DPI;
- Il divieto per la scuola dell'infanzia, di introdurre giocattoli personali.

Le principali fonti informative per tutta la popolazione generale rimangono:

- Ministero della Salute
- Istituto Superiore di Sanità (ISS)
- Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
- Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
- Ministero dell'Istruzione
- Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Le nuove norme riguardanti l'aggiornamento del protocollo aziendale anti contagio sono:

- il **Decreto Legge n.24 del 24.03.2022**, con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal primo di aprile 2022;
- la **Circolare Ministeriale n.410 del 29 marzo 2022**, riguardante l'applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2
- il **Decreto Ministeriale n. 82 del 31 marzo 2022**, con l'adozione del Piano scuola 2021-2022 successivo alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19;
- la **Circolare Ministeriale n.461 del 1° aprile 2022**, contenente le prime indicazioni relative alle misure di sicurezza di carattere sanitario da applicare a partire dal 1/4/2022.

Ai sensi dell'art.4, del Decreto Legge n.24 del 24.03.2022, al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, ultimo giorno dello stato d'emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022.

Ai sensi dell'art.4, del Decreto Legge n.24 del 24.03.2022, **comma 1** «Art. 10 -ter (Isolamento e autosorveglianza). — 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione; **comma 2** A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10 -quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Secondo la **Circolare Ministeriale n.410 del 29 marzo 2022**, il miglioramento del quadro epidemiologico dell'infezione da Covid 19 su tutto il territorio nazionale e la diffusione dei vaccini anche tra i bambini nella fascia di età 5-11, ha consentito di introdurre gli interventi normativi previsti dall'art. 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, che semplificano la disciplina della gestione dei contatti di casi di positività in ambito scolastico e favoriscono l'attività didattica in presenza.

A seguito dell'aggiornamento normativo, sentito il Ministero della Salute, con la presente circolare vengono fornite alle istituzioni scolastiche le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus che devono essere applicate a partire dal 1° aprile 2022. Giova nondimeno rammentare che dal 26 marzo al 30 aprile 2022, per l'accesso alle strutture scolastiche, è per tutti necessario il possesso del c.d. green pass base.

È bene tuttavia precisare che la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari. Per questo motivo sono state assegnate risorse finanziarie per la proroga del personale per l'emergenza Covid e per il recupero degli apprendimenti (ATA e docente), è stato incrementato il fondo per l'acquisto di dispositivi di protezione e altro materiale necessario, si è stabilito un regime di lavoro ad hoc per quei docenti non vaccinati che rientrano in servizio dalla precedente sospensione, permangono misure precauzionali generali specifiche per la scuola.

1. Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

SCUOLA DELL'INFANZIA

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

2. Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno **quattro casi di positività**, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV 2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su **richiesta della famiglia**, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche. Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

3. Misure precauzionali di carattere generale

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici chiarimenti:

- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

Inoltre, si ritiene necessario precisare che dal 1° aprile 2022 cessano le seguenti modalità di **approvvigionamento di mascherine di tipo FFP2**:

- fornitura garantita dalla Struttura commissariale e destinata al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia, e nelle scuole di ogni ordine e grado in presenza di alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (Cfr. art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221);
- procedura di acquisto a prezzo calmierato presso le farmacie che hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio 2022 tra il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, il Ministro della Salute, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 (Cfr. nota M.I. prot. n. 110 del 1/2/2022).

La fornitura di mascherine chirurgiche, invece, continuerà ad essere assicurata alle istituzioni scolastiche dalla nuova Unità organizzativa che dal 1° aprile 2022 sostituirà la struttura commissariale di supporto per l'emergenza Covid-19.

4. Verifica digitale Certificazione verde COVID-19

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola.

Piano scuola 2021-2022 successivo alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19

Con il Decreto Ministeriale n. 82 del 31 marzo 2022 viene adottato il nuovo Piano scuola 2021/2022. Si elencano di seguito gli aspetti salienti.

1. **Obbligo vaccinale del personale scolastico:** fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.
2. **L'obbligo vaccinale continua** a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021. L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (**sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento**).
3. **L'obbligo vaccinale è escluso** solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
4. **La vaccinazione** costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 dell'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in **attività di supporto**, rientranti tra le proprie mansioni, alla istituzione scolastica (attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione), fino al 15 giugno 2022.
5. **Sostituzione del personale docente non vaccinato:** i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla **sostituzione del personale docente** e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica. Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.
6. Non svolgendo "**attività didattiche a contatto con gli alunni**", si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.
7. Per l'**accesso ai luoghi di lavoro** tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del **30 aprile 2022**, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521.
8. Per i lavoratori "**maggiormente esposti a rischio di contagio**, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da

- esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità” continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022.
9. **Le istituzioni scolastiche** continueranno pertanto a curare, in continuità con quanto già fatto, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie, attraverso le quali richiamare le precondizioni per la presenza a scuola e consolidare la cultura della sicurezza.
 10. **Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022**, rimane “raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”. Le istituzioni scolastiche, pertanto, continueranno a garantire, laddove le condizioni di contesto lo consentono, la distanza di sicurezza interpersonale prescritta di un metro. Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.
 11. **Fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022**, “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
 12. Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla **sanificazione straordinaria** da effettuarsi in conseguenza, si confermano le indicazioni di seguito riportate:
 - va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
 - non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
 - non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
 - potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.
 13. **Casi di positività**: la presenza di casi di positività **non interrompe in alcun caso** lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive; al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
 14. **D.P.I.**: in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo di **dispositivo di protezione di tipo chirurgico** o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.
 15. **Somministrazione dei pasti**: Fino alla conclusione dell’anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole e quindi anche in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l’uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale.
 16. **Cura degli ambienti**: è necessario continuare a garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.
 17. **Educazione fisica e palestre**: le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto; si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto delle attività motorie.

18. **Disabilità e inclusione scolastica:** rimane confermata la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Inoltre, per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, è consentito loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.
19. **Linee metodologiche per l'infanzia:** si continueranno ad applicare i protocolli già definiti per l'accesso quotidiano, l'accompagnamento e il ritiro dei bambini, nonché per l'igienizzazione di ambienti, superfici, materiali e per l'igiene personale. L'uso di mascherine continua a non essere previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.
20. **Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di 1° grado:** tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l'attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro.
21. **Istruzione domiciliare:** il Dirigente scolastico avrà cura di concordare con la famiglia le modalità di svolgimento della didattica, con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell'allievo.
22. **Viaggi di istruzione e uscite didattiche:** le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell'anno scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di emergenza pandemica.

In ciascuna sede dell'Istituto scolastico, rimangono individuate **le aree accoglienza/isolamento**, denominate "Aula Covid", che accoglieranno gli alunni che presentano sintomi riconducibili al Covid-19, in attesa che vengano ritirati dai genitori, opportunamente chiamati.

Plesso	Ubicazione
Centrale	Piano terra
Ciullo	Piano primo
Pirandello	Piano primo
Lombardo Radice	Piano terra

Le stesse saranno utilizzate esclusivamente per l'accoglienza di soggetti sintomatici e saranno munite di kit completo:

- *Termometro scanner, mascherine chirurgiche, visiera strettamente personale del referente Covid, guanti, gel igienizzante, contenitore chiudibile per lo smaltimento di quanto utilizzato e potenzialmente contaminato.*

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Il presente Protocollo, che si applica fino a nuove disposizioni normative e nuove misure previste dalle autorità competenti, farà parte integrante dell'aggiornamento del D.V.R. di questa Istituzione Scolastica.

L'elenco aggiornato della normativa nazionale è consultabile ai seguenti link:

[*http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp*](http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp)

[*https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-dal-consiglio-dei-ministri-via-libera-alle-misure-per-la-riapertura-in-presenza-ok-da-regioni-e-enti-locali-al-piano-operativo-per-le-scuole-bi*](https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-dal-consiglio-dei-ministri-via-libera-alle-misure-per-la-riapertura-in-presenza-ok-da-regioni-e-enti-locali-al-piano-operativo-per-le-scuole-bi)

L'elenco aggiornato della normativa regionale è consultabile al seguente link:

[*http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenza della Regione*](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenza della Regione)